

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

(Disciplina delle forme pensionistiche complementari)

Il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 attua la delega contenuta nella legge 23 agosto 2004, n. 243 (Riforma Maroni) in merito al sostegno della previdenza complementare ed abroga la precedente normativa sulla previdenza complementare contenuta nel DLgs. 124/1993, attuativo della legge delega n. 421/1992 (Riforma Amato).

Prima del DLgs. 124/93 la previdenza complementare era regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 2117 e 2123 del codice civile, nell'ambito della libertà di assistenza privata garantita dal comma 5, dell'articolo 38, della Costituzione.

Con la legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), il DLgs 252/2005 subisce alcune modifiche di rilievo. Perciò la normativa sulla previdenza complementare si presenta oggi così.

ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO.

Innanzitutto la legge finanziaria 2007 ha anticipato di un anno l'entrata in vigore del decreto legislativo: **1° gennaio 2007** (art. 1, comma 749, della legge 296/2006), anziché 1° gennaio 2008, come era stabilito originariamente dal decreto legislativo.

Di conseguenza vengono anticipate di un anno tutte le scadenze contenute nel decreto legislativo.

L'ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E' LIBERA E VOLONTARIA (art. 1, comma 2, del DLgs. 252/05).

I SOGGETTI INTERESSATI DALLA NUOVA NORMATIVA SONO:

- a) i lavoratori dipendenti privati e pubblici;
- b) i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti;
- c) i soci lavoratori delle cooperative;
- d) i soggetti iscritti o che si possono iscrivere al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", meglio conosciuto come "Fondo casalinghe", di cui al DLgs. 565/1996.

Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, per i soci lavoratori di cooperative e per gli iscritti al fondo casalinghe possono essere istituite **solo forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione fissa**.

Mentre per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono essere istituite forme pensionistiche complementari anche **in regime di prestazione definita**.

COSTITUZIONE DEI FONDI PENSIONE (art. 4, del DLgs. 252/05).

Le forme pensionistiche complementari si attuano mediante la costituzione di appositi fondi o patrimoni separati, che assumono la denominazione di “**fondi pensione**” e possono essere:

- a) collettive,**
- b) individuali.**

LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI COLLETTIVE sono quelle istituite da:

- contratti e accordi collettivi aziendali;
- accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da loro associazioni di rilievo almeno regionale;
- da regolamenti di enti o aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- dalle Regioni;
- accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativistico, legalmente riconosciute;
- da accordi promossi da sindacati o associazioni degli iscritti al fondo casalinghe;
- dagli enti di diritto privato, di cui ai Dlgs 509/94 e 103/96;
- banche, assicurazioni o SGR (società di gestione di risparmio).

LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI INDIVIDUALI sono quelle attuate con l'adesione individuale ai fondi pensione aperti o con contratti sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni debitamente autorizzate.

I FONDI PENSIONE POSSONO ESSERE:

a) Fondi pensioni chiusi: quelli istituiti mediante accordi fra le parti sociali, sono cioè i fondi negoziali o contrattuali di determinate categorie di lavoratori (detti perciò, anche più semplicemente, fondi pensione di categoria);

c) Fondi pensione aperti: sono quelli costituiti da soggetti autorizzati ai servizi di investimento o di risparmio (SGR, SIM. banche) e dalle imprese di assicurazione.

I fondi pensione sono costituiti come soggetti giuridici senza personalità e di natura associativa o come soggetti aventi personalità giuridica. Gli stessi fondi sono dotati di un proprio patrimonio, di organi di amministrazione, di organi di sorveglianza e di responsabilità.

IL FINANZIAMENTO DEI FONDI PENSIONE (art. 8, del DLgs 252/05).

Il finanziamento dei fondi pensione può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Il contributo del lavoratore dipendente e dell'impresa è stabilito in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR.

Mentre per il lavoratore autonomo ed i liberi professionisti il contributo è stabilito in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF.

N.B. Il contributo del datore di lavoro e del lavoratore non sono obbligatori per legge; sono dovuti solo se ciò è previsto dalla contrattazione collettiva o dagli accordi aziendali.

Nella precedente normativa il contributo del datore di lavoro invece era obbligatorio per legge. Infatti l'articolo 8, comma 1, del DLgs 124/93 prevedeva:

"Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi."

COME AVVIENE IL CONFERIMENTO DEL TFR AI FONDI PENSIONE?

Innanzitutto è bene precisare che da questa riforma resta fuori il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006, che rimane in azienda e continuerà ad essere gestito con le regole applicate fino ad oggi.

Ciò premesso, i **lavoratori dipendenti privati**, già occupati al 31 dicembre 2006, entro il 30 giugno del 2007, devono decidere se destinare il proprio TFR maturando alla previdenza complementare oppure no.

Per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2007, la scelta deve essere effettuata entro 6 mesi della data di assunzione.

La scelta può avvenire con:

1) modalità esplicita. Il lavoratore entro 6 mesi (30 giugno 2007) decide di destinare il suo TFR maturando ad un fondo pensione di previdenza integrativa. **La decisione sarà irrevocabile.**

2) modalità tacita (silenzio assenso). Il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dalla legge, non decide nulla.

- In questo caso il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo accordi aziendali diversi.

- Nel caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, al fondo pensione al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti.

- Diversamente dai due casi contemplati precedentemente (ossia in assenza di forme pensionistiche integrative collettive di riferimento) , il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita appositamente presso l'INPS: **FondoInps** (art. 9 del DLgs 252/2005). Il FondoInps è una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.

Anche **questa decisione "coatta" è irrevocabile.**

Se successivamente viene costituito una fondo pensione integrativo collettivo, il lavoratore, in base all'articolo 9, comma 3 del DLgs 252/2005 può trasferire la posizione individuale costituita presso il FondoInps, verso tale fondo pensione anche prima del termine dei due anni di permanenza stabilito per tutte le forme complementari dall'articolo 14, comma 4, dello stesso decreto legislativo.

3) Il lavoratore decide di mantenere il TFR in azienda. In questo caso sarà tutto come è stato fino ad oggi, ma **la decisione potrà essere rivista in futuro dal lavoratore in qualsiasi momento.**

N.B. Questa ultima ipotesi è stata completamente modificata dalla legge finanziaria 2007.

Infatti nelle aziende con **meno di 50 dipendenti** il TFR rimarrà in azienda. Mentre nelle aziende con **50 e più dipendenti** il TFR verrà trasferito in un apposito **Fondo per l'erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti privati**, costituito dalla Tesoreria dello Stato presso l'INPS.

I MODELLI

Il lavoratore deve comunicare la propria scelta al datore di lavoro, utilizzando i modelli ufficiali predisposti dal Ministero del lavoro: Tfr1, riservato a chi era già in azienda al 31 dicembre 2006, e Tfr2, riservato invece ai nuovi assunti dal 1° gennaio 2007.

Nei modelli ministeriali i lavoratori vengono divisi in **nuovi iscritti** (ossia, coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 28 aprile 1993) e in **vecchi iscritti** (ossia, coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 29 aprile 1993).

Perché questa data del 28 aprile 1993? Perché è la data in cui è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n.124**, (ossia, il giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1993, n.97, S.O.).

Il Dlgs. 124/93 è parte integrante della riforma previdenziale, conosciuta come Riforma Amato, ed ha, per la prima volta, regolamentato in modo organico la previdenza complementare, prevedendo per i nuovi assunti (quelli dopo la data del 28 aprile 1993) l'obbligo di destinare tutto il TFR maturando alla previdenza complementare, nel caso decidessero di iscriversi ad una forma previdenziale negoziale.

A) Lavoratori nuovi iscritti (coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 28 aprile 1993) entro 6 mesi dalla entrata in vigore del DLgs 252/05 (cioè dal 1° gennaio 2007):

- Se già iscritti ad un fondo negoziale, non devono fare alcuna scelta, in quanto, come appena spiegato sopra, già versano l'intero TFR al fondo pensione, come disposto dall'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 124/93.

- Se non sono iscritti ad un fondo negoziale devono decidere entro il 30 giugno 2007 cosa fare del proprio TFR.

B) Lavoratori vecchi iscritti (coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 29 aprile 1993):

- Se già iscritti ad un fondo pensione negoziale, nel quale versano una quota del TFR, possono conferire allo stesso fondo la quota residua oppure lasciarla in azienda. In questo caso sulla quota residua di TFR, che rimane in azienda si applicano le regole previste per le aziende con più o meno di 50 dipendenti.

- Se non sono iscritti ad un fondo negoziale, possono scegliere di destinare tutto il TFR maturando a un fondo pensione, oppure versare il TFR maturando alla previdenza complementare nella misura prevista dal contratto collettivo applicato in azienda. Ovvero quando predetti accordi non prevedano il versamento del TFR, **possono versare non meno del 50 per cento del TFR maturando** ad una forma pensionistica complementare oppure lasciare il TFR in azienda.

In questo ultimo caso, se l'azienda ha almeno 50 dipendenti, il TFR dovrà essere versato al fondo di Tesoreria gestito dall'INPS. Mentre nel caso di silenzio assenso, tutto il TFR maturando sarà versato al fondo pensione come descritto nella modalità tacita (pag. 3).

N.B.

I fondi pensione già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421 (più precisamente, prima del 28 aprile 1993, data in cui è stato pubblicato sulla G.U. il decreto 124/1993 attuativo della delega), devono adeguarsi alle disposizioni del DLgs 252/2005 secondo le modalità ed i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell' economia da adottarsi entro 1 anno dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Questi fondi sono iscritti in una sezione speciale dell'albo istituito presso la COVIP, che vigila anche su questi fondi.

Per i fondi pensione istituiti dopo il 28 aprile 1993 si applicano le disposizioni contenute nel DLgs 252/2005.

MODELLI GESTIONALI

Gestione delle risorse.

I fondi pensione istituiti mediante accordi sindacali (chiusi) ed i fondi pensione aperti gestiscono le risorse mediante:

- a) soggetti autorizzati alla gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- b) convenzioni con imprese do assicurazioni autorizzate alla gestione del ramo VI dei rami vita (ossia operazioni di gestione dei fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa);
- c) convenzioni con società di gestione del risparmio (SGR);
- d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari;
- e) sottoscrizione o acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, ma comunque non superiori al 20% del proprio patrimonio e al 25% del capitale del fondo chiuso.

Criteri di individuazione e ripartizione del rischio.

Nello statuto del fondo pensione devono essere indicati i criteri di individuazione e ripartizione del rischio secondo le direttive contenute in apposito decreto del Ministro dell'economia:

- a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie risorse, con i rispettivi limiti massimi di investimento;
- b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
- c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse.

Limiti di investimento per i fondi pensione.

- a) i fondi pensione non possono concedere né assumere prestiti;
- b) i fondi pensione non possono investire in azioni o quote con diritto di voto emesse da società per un valore nominale superiore al 5% del valore nominale complessivo di tutte le operazioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al 10% se non quotata;
- c) i fondi pensione non possono investire in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione del fondo in misura complessiva superiore al 20% delle risorse del fondo, e, se trattasi di fondo di categoria, in misura superiore al 30%;
- d) i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie risorse in strumenti finanziari emessi dall'impresa stessa, in misura complessivamente superiore al 5%; nel caso di impresa appartenente ad un gruppo di imprese, il limite è del 10% del gruppo stesso.

BANCA DEPOSITARIA

Le risorse dei fondi pensione, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore delle risorse.

La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo pensione, conformemente alle norme statutarie del fondo pensione ed i criteri stabiliti nel decreto Ministro dell'economia.

DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

I contributi versati dal lavoratore per la previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo annuo per un importo non superiore ad **euro 5.164,57**.

I contributi versati invece dal datore di lavoro per la previdenza complementare sono soggetti solamente ad un **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' del 10%** (art. 16).

L' **1% del gettito complessivo del contributo di solidarietà** viene versato in un apposito **FONDO DI GARANZIA**, costituito con evidenza contabile nell'ambito della Gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, in caso di insolvenza o fallimento del datore di lavoro.

Tre milioni di euro annui, a valere sul gettito del contributo di solidarietà, vengono invece destinati al finanziamento della COVIP.

MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE.

Per compensare le imprese per la perdita del TFR è consentito dedurre dal reddito d'impresa **un importo pari al 4%** dell'ammontare del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare;
per le imprese con meno di 50 dipendenti tale **importo è elevato al 6%**.

Inoltre, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, le imprese, che conferiscono il TFR alla previdenza complementare o al Fondo per l'erogazione del TFR presso l'INPS, hanno diritto a delle compensazioni sotto forma di esonero contributivo, con priorità sui contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per la disoccupazione (comma 766, della legge finanziaria 2007, che ha modificato la tabella A della legge 248/2005, articolo 8):

| | |
|----------|------------------------|
| 2008 | 0,19 punti percentuali |
| 2009 | 0,21 punti percentuali |
| 2010 | 0,23 punti percentuali |
| 2011 | 0,25 punti percentuali |
| 2012 | 0,26 punti percentuali |
| 2013 | 0,27 punti percentuali |
| dal 2014 | 0,28 punti percentuali |

La legge finanziaria 2007 ha abolito la disposizione (contenuta nel comma 3, dell'articolo 10, del DLgs 252/2005), che prevedeva l'intervento di un **fondo di garanzia** per facilitare l'accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alla previdenza complementare.

PROSEGUIMENTO VOLONTARIO

Il comma 11, dell'art. 8 del Dlgs. 252/05 prevede la possibilità di proseguire la volontariamente la contribuzione alla previdenza complementare oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, prevista dal regime di assicurazione obbligatoria, a condizione che l'iscritto, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore della previdenza complementare.

Chi decide di proseguire volontariamente la contribuzione, può decidere autonomamente il momento della fruizione della prestazione pensionistica complementare.

PRESTAZIONE DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE.

Il diritto a percepire il pagamento della pensione complementare si acquisisce al momento della **maturazione dei requisiti per il pensionamento previsto dal regime obbligatorio** di appartenenza e con **almeno 5 anni** di partecipazione al fondo.

Il pagamento della pensione complementare può avvenire **in capitale**, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e **in rendita**.

Nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (euro 389,36 per il 2007; perciò 50% = a euro 194,68), la rendita può essere erogata in capitale.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari è operata una ritenuta a titolo d'imposta con **l'aliquota del 15%**.

L'aliquota viene diminuita dello **0,30%** per ogni anno, eccedente il quindicesimo, di partecipazione al fondo pensione, fino ad una riduzione massima del 6%.

In sostanza, l'aliquota migliore del **9%** si può ottenere **dopo 35 anni di partecipazione al fondo pensione**.

ANTICIPAZIONI

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) **in qualsiasi momento**, per un importo non superiore al **75%**, per **spese sanitarie** per sé, coniuge e figli; sull'importo erogato si applica una ritenuta a titolo d'imposta con **l'aliquota del 15%**, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo;
- b) **dopo 8 anni** di iscrizione al fondo, per un importo non superiore al 75%, per **l'acquisto della prima casa** di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; sull'importo erogato si applica una ritenuta a titolo di **imposta del 23%**
- c) **dopo 8 anni** di iscrizione al fondo, per un importo non superiore al 30%, **per altre esigenze**; sull'importo erogato si applica una ritenuta a titolo di **imposta del 23%**.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

PORTABILITA'

La portabilità è la possibilità di trasferire la propria posizione contributiva da un fondo pensione ad un altro, secondo la propria libera scelta.

Dopo due anni di iscrizione al fondo pensione, il lavoratore ha la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad un altro fondo pensione senza ulteriori aggravii dei costi applicati nel corso del rapporto.

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche **sono esenti da ogni onere fiscale**, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo.

REVERSIBILITA' (art. 11, comma 5, del DLgs. 252/05).

La reversibilità (intesa come trasferibilità agli eredi) non è un diritto del lavoratore previsto dalla legge, ma una possibilità che i fondi pensione possono prevedere nei loro statuti o regolamenti.

Le regole del fondo, al quale il lavoratore ha aderito, possono prevedere la possibilità di erogare la reversibilità a favore degli eredi anche mediante la restituzione del montante residuo.

Perciò in caso di morte del titolare della rendita può essere previsto:

- a) la restituzione del montante residuo agli eredi od ai beneficiari indicati dallo stesso;

- b) l'erogazione agli eredi o beneficiari indicati dallo stesso di una rendita in base al residuale stesso. In questo caso la quantificazione della rendita di immediata erogazione al pensionando terrà conto del meccanismo di reversibilità e perciò sarà di valore inferiore a quello che sarebbe stato nel caso di una rendita senza reversibilità.

ANTICIPO DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE (art. 11, comma 4, del DLgs. 252/05).

In caso di disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, la prestazione pensionistica complementare, su richiesta dell'interessato, può essere anticipata al massimo di 5 anni.

RISCATTO (art.14 del DLgs. 252/05).

Si può uscire dal fondo pensione, pur non avendo maturato il diritto alla pensione, e riscattando in tal modo la propria posizione, quando si verifica una delle situazioni personali individuate dalla legge o da situazioni personali individuate, facoltativamente, dagli statuti o regolamenti istitutivi dei fondi.

- Riscatti previsti dalla legge:

riscatto parziale, nella misura del 50%, è possibile in caso di cessazione dell'attività lavorativa, che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 12 mesi ed inferiore a 48 mesi; è inoltre possibile quando il datore di lavoro ricorre alle procedure di mobilità e di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

riscatto totale, nella misura del 100%, nel caso di inabilità permanente, che comporta la riduzione delle capacità lavorative a meno di un terzo e nei casi di inoccupazione superiore a 48 mesi.

(N.B. Il riscatto totale non è consentito, se gli eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, di cui all'art. 11, comma 4 del DLgs. 252/05, perché in questo caso il lavoratore può chiedere l'anticipo del pagamento della pensione complementare).

- Riscatti previsti dagli statuti o regolamenti dei fondi pensione:

oltre ai riscatti previsti dalla legge, ci possono essere anche riscatti previsti dagli statuti o dai regolamenti dei vari fondi pensione, sono perciò riscatti definiti facoltativi.

I riscatti facoltativi sono quelli previsti nei casi di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma di previdenza complementare, che si possono

verificare: per licenziamento o dimissioni del lavoratore, per passaggio da lavoratore dipendente a dirigente, per fallimento della ditta o dissesto finanziario del datore di lavoro, per variazione del CCNL applicabile all'iscritto.

N.B.

Il riscatto deve essere attuato entro sei mesi dall'esercizio della facoltà di riscatto (art. 14, comma 8, del DLgs 252/05).

Sulle somme riscattate si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di iscrizione al previdenza complementare (art. 14, comma 5, del DLgs. 252/05).

VIGILANZA

La vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari è attribuita alla **COVIP (Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)**, che la esercita mediante vari interventi durante la vita dei fondi, dal momento della formazione dei relativi regolamenti e statuti a quello delle procedure di liquidazione.

La COVIP autorizza i fondi pensione all'esercizio di raccolta del risparmio previdenziale e cura la tenuta del registro al quale vengono iscritti i fondi pensione autorizzati all'esercizio

La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, nominati con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

On. Antonio Magri
Milano, 3 aprile 2007.